

Decreto del Segretario generale

Oggetto: attuazione dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023. Affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore ai 40.000 euro - predeterminazione delle modalità di individuazione del campione dei contratti da sottoporre a verifica sul possesso dei requisiti dichiarati dall'O.E.

Il Segretario generale

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 101 del 30 gennaio 2019, come da ultimo modificato con delibera UP n. 436 del 15 febbraio 2023:

RICHIAMATO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 avente per oggetto: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", di seguito anche Codice dei contratti pubblici;

VISTO, in particolare, l'art. 52, comma 1 del Codice dei contratti ai sensi del quale "Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno";

VALUTATO pertanto necessario stabilire in termini generali e predeterminati le modalità di individuazione del campione di operatori economici cui, in corso d'anno, sono affidati appalti di forniture o servizi di importo inferiore ai 40.000 euro, da sottoporre a controllo di veridicità delle dichiarazioni rese sul possesso

dei requisiti generali e speciali richiesti per contrarre con la Pubblica Amministrazione;

PRESO ATTO altresì che le modalità di scelta devono fondarsi su criteri oggettivi e imparziali e favorire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa nonché la tempestività dei procedimenti;

RITENUTO, inoltre, di individuare il Servizio Amministrativo quale Ufficio preposto all'esecuzione dei controlli a campione di tutti gli affidamenti di beni e servizi inferiori a euro 40.000,00 nonché all'applicazione delle misure conseguenti all'eventuale mancata conferma del possesso dei requisiti dichiarati:

CONSIDERATO che appare ragionevole e coerente in sede di prima applicazione sottoporre a controllo un numero di operatori pari ad 1/3 di tutti gli affidamenti effettuati in un arco temporale di sei mesi, secondo le modalità di verifica a campione precisate nell'allegato A, parte integrante del presente decreto;

REPUTATO, al fine di garantire parametri imparziali e oggettivi, di adottare una modalità di verifica a campione che preveda la numerazione degli affidamenti in ordine cronologico per avviare un sorteggio attraverso l'utilizzo di un generatore di numeri casuali al fine di selezionare in modo automatico gli affidamenti da verificare;

DATO ATTO, inoltre, che per il complesso delle operazioni di controllo si prevede la stesura di apposito verbale;

PRESO ATTO che il comma 2 del citato art. 52 prevede inoltre "Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento";

CONSIDERATO che alcune delle citate conseguenze, quali la risoluzione del contratto e l'escussione della eventuale garanzia definitiva, hanno più probabilità di essere concretamente applicate negli affidamenti di maggior valore, più spesso consistenti in contratti di durata;

RITENUTO opportuno predeterminare altresì la durata del suddetto periodo di sospensione dell'operatore economico, parametrandola al crescente importo dell'affidamento;

RITENUTO pertanto adeguato individuare le seguenti fasce di importo relative agli affidamenti infra euro 40.000,00 cui applicare la sanzione della sospensione per il periodo:

FASCIA DI IMPORTO AFFIDAMENTO	PERIODO DI SOSPENSIONE
Da 0 a 4.999 euro	DUE MESI
Da 5.000 a 19.999 euro	QUATTRO MESI
Da 20.000 a 34.999 euro	SEI MESI
Da 35.000 a 40.000 euro	DODICI MESI

VISTO l'allegato A contenente le Misure organizzative, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2 del Codice dei contratti quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati,

- 1. in attuazione dell'art. 52, commi 1 e 2 del Codice dei contratti, di adottare in via generale e predeterminata le modalità per l'individuazione del campione di affidatari dei contratti da sottoporre a verifica del possesso dei requisititi generali e speciali di partecipazione alle procedure di appalto di importo inferiore a 40.000 euro, così come riportate nell'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. di individuare il Servizio amministrativo quale Ufficio preposto all'esecuzione delle attività di controllo ivi comprese le eventuali misure conseguenti al mancato possesso dei requisiti;
- 3. di applicare il presente provvedimento dalla data della sua pubblicazione e di procedere agli eventuali aggiornamenti annuali;
- 4. di disporre la pubblicazione del provvedimento sul profilo "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO GENERALE avv. Stefano PATRIARCA

Allegato A

Misure organizzative per l'individuazione del campione dei contratti da sottoporre a verifica sul possesso dei requisiti dichiarati dall'O.E. in attuazione dell'art. 52, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023

Modalità di individuazione del campione

A norma dell'art. 52, c. 1 del D.lgs. 36/2023 che prevede: "Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno" si stabilisce quanto segue:

- per l'effettuazione del controllo a campione, il Servizio Amministrativo sottopone a verifica 1/3 degli affidamenti effettuati in un arco temporale di 6 mesi;
- ciascun Servizio del Consiglio regionale che effettua affidamenti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00 deve trasmettere al Servizio Amministrativo la documentazione presentata dall'O.E. affidatario entro 5 giorni dalla conclusione dell'affidamento;
- in fase di prima applicazione delle presenti misure organizzative, tutti gli affidamenti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00 conclusi a far data dal 01/01/2024, devono essere trasmessi al Servizio Amministrativo entro la data del 10/06/2024;
- per effettuare il controllo a campione il Servizio Amministrativo dovrà numerare gli affidamenti in ordine cronologico ed effettuare il sorteggio dell'operatore da verificare utilizzando un generatore di numeri casuali (es. https://onlinetools.com/random/);
- delle operazioni di individuazione dell'operatore economico deve essere predisposto apposito verbale.

Indicazioni per la risoluzione del contratto e la sospensione dell'O.E.

Ai sensi dell'art. 52, c. 2 del D.Lgs. 36/2023 "Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento" è stabilito che:

- una volta accertato il mancato possesso dei requisiti, il RUP procede alla risoluzione del contratto, alla tempestiva comunicazione all'ANAC, all'incameramento della cauzione definitiva oppure, se non prevista, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- la misura della sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento avviate, per un periodo da 1 a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento di risoluzione del contratto, è irrogata nella seguente misura:

FASCIA DI IMPORTO AFFIDAMENTO	PERIODO DI SOSPENSIONE
Da 0 a 4.999 euro	DUE MESI
Da 5.000 a 19.999 euro	QUATTRO MESI
Da 20.000 a 34.999 euro	SEI MESI
Da 35.000 a 40.000 euro	DODICI MESI

la misura della sospensione comporta la verifica automatica dell'OE in caso di un successivo nuovo affidamento.